

Grazie chieste al Sovrano dall'Università di Taranto

(29 ottobre 1490)

Tristissime erano le condizioni economiche della città di Taranto negli ultimi decenni del secolo XV.

I Turchi, nel 1480, occupata la città di Otranto e messala a sacco e a fuoco, devastarono i centri popolati e abitati sulle sponde del mare e anche le vicine campagne dell'agro tarentino furono danneggiate e derubate. In tale circostanza, le Abazie di S. Vito del Pizzo, di S. Maria di Talsano, di S. Maria del Galeso e di S. Maria di Crispiano rimasero quasi tutte abbandonate, con altri Monasteri che erano nelle vicinanze della città. Dopo, le dette Badie, date in commenda a Prelati, furono in certo modo conservate e più o meno bene amministrate; ma passate a borghesi, rimasero completamente incolte e abbandonate.

Delle vicende civili ed economiche di Taranto e delle dette Badie, verso la fine del secolo XV e ai primordi del XVI, poco o nulla sappiamo. Gli storici e gli scrittori locali e regionali nulla hanno saputo dirci per mancanza di documenti, i quali si trovano solamente raccolti nel Codice « Diplomi del Principato di Taranto » che speriamo vedere al più presto pubblicato dall'illustre Prof.re Monti. A questa deficienza di notizie cittadine dell'ultimo decennio del secolo XV, suppliscono alcuni documenti di richieste di grazie e di concessioni reali che rivelano lo stato economico, abbastanza miserando, della città bimare, il suo interessamento nella guerra contro il turco col mandare soldati e munizioni a Otranto e col fortificare il proprio castello, isolandolo completamente dalla terra con un largo fossato unito al mare. Il primo di questi documenti è del 29 ot-

tobre 1490 e ci fa sapere che i rappresentanti dell'Università chiesero al re Ferdinando, per aiutare i cittadini, le dette Abazie dell'agro tarentino rimaste vacanti e abbandonate, per farne coltivare le estese tenute. Inoltre domandarono al Sovrano il diritto di rappresaglia contro i detentori di terre baronali e demaniali essendo tenuti, contro i propri privilegi, a pagare i dazi, e ad ordinare alla città di Brindisi di permettere ai Tarentini di poter pascolare i loro armenti in quelle terre fertilissime, anche in base alla comunanza di privilegi che avevano.

Il re, per sollevare le sorti della cittadinanza Tarentina, sottoscrisse le richieste dell'Università e così, le dette Abazie con tutti i loro possedimenti furono ceduti agli amministratori del tempo per uso comune degli abitanti.

Questi terreni e proprietà erano state concesse ai Basiliani dai re Normanni e ad essi e ai Cisterciensi confermate dal re Carlo II^o, nel 1302, e dal re Roberto, nel 1309, con l'onere di pagamento dei quindenni che gli Abati facevano al Governo in luogo dei rilievi, come risulta da vetusti catasti. Quindi tutte le possessioni dell'Abazia di S. Maria di Crispiano e delle altre Badie che formarono dopo le masserie Tagliente grande, Orimini, Tuttulmo, Francesca, Terulli o Mirto, Pozzo del Terline, Cacciualano, con le altre di Sezza, le Mesole, Caselle, Aucchiaro, Grotta-fornara, Difesa di Crispiano, Lella, Pace, Madonna delle Rose, Parco D'Addario, S. Vito, Mongelli, Cenci, Blasi, Pozzo del Termite, di Scialpi e di Carrieri, Comiteo di Valente, Miola, Grottafornara, Scroccia, Medico di maglio e Valente, Belmonte e Desiati, Parco Vecchio, Parco dell'Arciprete, passarono all'Università, come feudi demaniali.

Verso la fine del secolo XVIII, però, come demani ecclesiastici furono, per l'opera attiva e fattiva dell'Arcivescovo Capece-Latro, ceduti al Seminario di Taranto, finchè nel 1873 non vennero dichiarati di uso e di pertinenza dei cittadini di Taranto e delle sue borgate. Dal documento rilevasi anche che l'Abbadia di Talsano

aveva il suo abate, e che nel 1490 questi fu obbligato ad agevolare gli agricoltori e ad eseguire alcuni legati.

L'importante documento che ricorda l'origine dei beni demaniali del Tarentino e le condizioni economiche della città bimare col testo italiano primordiale, lo riportiamo qui essendo certamente di grande utilità agli studiosi di storia, di etnografia e di linguistica. Ecco:

Capituli et gratie: quale se domandano ala Majesta del signore Re per la universita et homini de taranto.

In primis atteso che tra le altre gratie quale concesse sua Majesta a la dicta cita de Taranto da poi la morte del quondam principe, concesse, che quando havesse vacata alcuna dele abbatie quale sonno in essa Cita, et suo districto quella sua Majesta havesse conferita ad citatini de essa Citate de taranto, et non ad foresteri, sia licito impune ad dicti citatini resistere a lo pigliare de la dicta possessione: Al presente che e vacata la abbazia de sancta maria de talsano per la morte del quondam messer loyse calatayu supplicano una Majesta li piazza conferire et concedere dicta abbazia ad alcuno de li Citatini de epsa Cita de taranto et non ad altro foresteri — Quia sanctitas dominostri pape ad intercessionem sue majestatis prenommatum beneficium dicte abbacie contulit filio magnifici bernardi mataredona inde aliter assentire aut variare non decet eandem Regiam Majestatem, porro Regia Majestas ipsa non cessabit in dies in similibus dictis civibus et universitati gratificari et dicte Sanctitati cum casus acciderint in eorundem favorem supplicare et suas partes interponere.

Item supplicano dicta Majesta actento che dicti citatini de taranto havendono privilegii de franchitie, et immunitate tanto per li terre de baroni, quanto ancora demaniale de sua Majesta et maxime in quelle dove li citatini de dicta Cita erano franchi et immuni de pagamenti in tempo de la felice memoria de Re Alfonso et per sua Majesta fo concesso per privilegio che contra renitentes se potesse fare rappresaglia per quello fossero stati constricti li dicti tarentini ad pagare: Al presente lo Magnifico messer marino brancazo have prohibiti ipsi citatini non debeano fare dicte rapresaglie contra li dicti renitenti, se digna sua Majesta concedere ad ipsi citatini possano contra dicta citate et terre tanto de baroni quanto demaniale de sua Majesta fare dicte rapresaglie in quelle terre cio e dove sonno constricti dicti citatini de taranto in derogatione de dicti privilegii

ad pagare li dati et impositione per loro imposte da poi la concessione de nostri privilegii: Placet Regie Majestati quod dictorum pretensorum privilegiorum forma servata eatenus tamen quatenus in eorum possessione reperiuntur Camera Summarie provideat ipsa servari facere et contravenientes puniri ac exequi taliter quod de cetero non detur locus juste querele. Rursus quod pretense rapresalie velut exorbitantes a dispositione juris: cessent cum non deceat Regiam Majestatem ipsam quoad ius et justitiam disponere.

Item supplicano che avendo la dicta cita de Taranto comunita cum la Cita de brindisi de acque et herba secundo appare per antiqui privilegii confirmati per S. M. de la quale comunita sonno stati ipsi tarentini sempre in possessione novamente per li citatini de brindisi sonno prohibiti et vietati li dicti citatini de taranto non possano fare pascolare loro bestiame in lo dicto terreno de brindisi: Per tanto supplicano voglia ordinare V. M. et commandare ad dicti citatini de brindisi che libere permecteno li tarentini predicti possano pascolare ed fare pascolare loro bestiame in li tenimenti de essa Cita de brindisi ne da altra persona como che erano soliti per lo passato observandoseli dicto privilegio da comunita: Placet R. M. quod Magnus marinus brancatius Consiliarius et locumtenes sue Majestatis in Provincia Idrontina recognoscat faciat exposita et narrata, partes audiat et justitiam faciat et in quibus videtur sue Majestati referat.

Item supplicano la prefata Majesta Atteso che stanno in ultimis constituto lo quondam messer loyse calatayu Abbate de talsano fe sollemne testamento, et inter cetera lassao alcune robbe ad una donna arminia gattula, vidua et persona miserabile et ad doe altre soe figliole per li servitii quale vita durante dicto messer loyse li prestaro, et similmente lassao certe altre robbe ad alcuni soi servitori et al presente dicti legati sonno stati impediti et posti in sequestro da lo magnifico matteo crispano per ordinatione de V. M. se degne V. M. ordinare et commandare al dicto Matteo crispano che non obstante il dicto sequestro debeat fare liberare tucte le dicte robbe secundu la volunta del dicte messer loyse testatore: Placet R. M. quod Magnus matheus crispanus Capitaneus dicte Civitatis tarenti summarie simpliciter et de plauo sine strepitu et figura iudicii recognoscat bona et iura omnia hereditaria que fuerunt quondam luisii de Calatayu et si que repperierit superesse: que ad vera et pura spolia pretensi dicti beneficii dicte abbatie collati filio dicti bernardi materadona spectare et pertinere dignoscerit. Consistentia in fructibus anni obitus dicti loysii eidem beneficiario seu commendatario restitui faciat porro de bonis ipsis hereditariis iuribus, et retractu eorundem provideat integraliter satis-

fieri facere heredibus quondam Magnifici Jacobi calatayu in eo quod creditores apparebunt tam ex debitorum quam ex negotiorum gestione, et administratione honorum et jurium dicti quondam Magnifici Jacobi et ipsius heredum in vita et post mortem facta habita, et redenta per dictum quondam loisium: Quin immo satisfactis dictis heredibus, et exinde dicto Commendatario modo et forma premissis provideat suam dicti Loysii testamentariam dispositionem sortiri effectum iuxta iuris dispositionem.

Expedita fuerunt presentia Capitula in Casali principis XXVIII octobris MCCCCLXXX — Rex ferdinandus — Domine Rex mandavit mihi — Io. Pontano — Julius de Scortiatìs locumtenens magni camerarii — p. garlon.

(Arch. di Stato di Napoli, Collat. Capitl. Vol. 1440 - 1493 - fol. 11,ss.).

Ordinamento Municipale della Città di Taranto

(1. Ottobre 1491)

Questo documento riflette alcune disposizioni reali riguardanti l'ordinamento municipale nell'elezione dei Consiglieri e degli Eletti, il numero di essi, la loro durata nell'ufficio, la sostituzione e l'ordine da seguire nelle nuove elezioni; come i Consiglieri debbono partecipare alle adunanze e fare le proposte, le discussioni e le votazioni.

Segue che i Consiglieri debbono convocarsi a suono di campana col consenso e l'intervento del Capitano. Dà le norme per le elezioni del Sindaco, dei Magistrati, dei Capitani, dei Giudici annuali dei Maestri del mercato, del Cancelliere, dell'Esattore del dazio, del Credenziere del pesce, ordinando il compenso da dare a coloro che occupano questi uffici e come essi si possono e si debbono sostituire. L'Università, in quel tempo, soleva dare due once d'oro ai giovani che andavano fuori per i loro studi superiori, agevolando così i più capaci e intelligenti; ma per le tristissime condizioni economiche quest'offerta fu dal re sospesa.

Prese anche il sovrano i debiti provvedimenti per l'ufficio del Banchiere e del Credenziere, prescrivendo che essi dovessero ren-